



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VITERBO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MASSATANI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CEPPARI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROLFO	ALDO MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1470/10 depositato il 02/09/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000683/2010 TARSU/SMALT.RIF 2009 contro ESATTORIE S.P.A.
difeso da:
PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:
MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:
ALABISO ROBERTO
VIA A.PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

- sul ricorso n° 1471/10 depositato il 02/09/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000687/2010 TARSU/SMALT.RIF 2010 contro ESATTORIE S.P.A.
difeso da:
PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:

Raffaella

194

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1470/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

25/02/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

59/4/11

PRONUNCIATA IL:

25 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAG. 2011

Il Segretario

Antonio Vitale
Segretario



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1470/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

25/02/2011

ore 15:00

(segue)

MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:
ALABISO ROBERTO
VIA A.PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

- sul ricorso n° 1472/10
depositato il 02/09/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000679/2010 TARSU/SMALT.RIF 2007
contro ESATTORIE S.P.A.

difeso da:
PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:
MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:
ALABISO ROBERTO
VIA A.PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

- sul ricorso n° 1473/10
depositato il 02/09/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000682/2010 TARSU/SMALT.RIF 2008
contro ESATTORIE S.P.A.

difeso da:
PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:
MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:
ALABISO ROBERTO
VIA A. PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

- sul ricorso n° 1474/10
depositato il 02/09/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000675/2010 TARSU/SMALT.RIF 2005
contro ESATTORIE S.P.A.



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1470/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

25/02/2011

ore 15:00

difeso da:

PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:

MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:

ALABISO ROBERTO
VIA A.PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

- sul ricorso n° 1475/10
depositato il 02/09/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 00000677/2010 TARSU/SMALT.RIF 2006
contro ESATTORIE S.P.A.

difeso da:

PARADISO ANNA
VIA G.MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO

proposto dal ricorrente:

MARTINELLI ANNAMARIA
STRADA DEL PONTONE 13 01019 VETRALLA VT

difeso da:

ALABISO ROBERTO
VIA A.PACINOTTI N.5 01100 VITERBO VT

Svolgimento del Processo

La ricorrente, Martinelli Anna Maria, con discussione in pubblica udienza, impugna, con sei ricorsi, altrettanti avvisi di accertamento TARSU notificati, il 10/06/2010, da Esattorie Spa:

- nr. 00000687/2010	Anno d'imposta	2010
- nr. 00000683/2010	" "	2009
- nr. 00000682/2010	" "	2008
- nr. 00000679/2010	" "	2007
- nr. 00000677/2010	" "	2006
- nr. 00000675/2010	" "	2005

Fa presente che il Comune di Viterbo, con determinazione n.432 del 26/08/2005 concedeva, alla ricorrente, mq.850 di suolo pubblico all'interno della Villa Comunale di "Prato Giardino" al fine di installare un parco giochi per bambini (All.1) e che per tale attività ha versato annualmente la prevista TOSAP.

Con gli avvisi di accertamento il Comune, tramite Esattorie Spa, chiede il pagamento di Euro 1.545,39 più sanzioni e addizionali per l'importo complessivo di:

- Euro 3.388,00 per l'anno 2009
- Euro 3.342,00 per l'anno 2010
- " 2.989,00 " " 2008
- " 3.023,00 " " 2007
- " 3.056,00 " " 2006
- " 2.645,00 " " 2005

Ritiene che tale richiesta sia ingiustificata per i seguenti motivi:

1) Nullità degli avvisi notificati per carenza di motivazioni e di indicazione del tipo di verifiche effettuate.

Richiama l'art.42 del D.P.R. 600/1973 e l'art.56 del D.P.R. 633/72.

La ricorrente, dagli avvisi notificati, non è in grado di desumere con precisione e chiarezza i presupposti a fondamento delle somme richieste.

Inoltre negli avvisi viene fatto riferimento agli "esiti delle verifiche effettuate" senza specificare nulla sul tipo e sulle modalità di esecuzione.

Nel caso in esame tale documentazione andava allegata agli avvisi notificati.

2) Illegittimità degli avvisi notificati per buona fede del contribuente.

L'applicazione del tributo e delle sanzioni è avvenuta in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede, previsti dagli artt. 6 D.Legs 472/97 e 10 della legge 212/2000.

Infatti nella determina n.432 del 26/08/2005 è specificato che: "l'occupazione in parola è soggetta al pagamento della TOSAP..." senza nulla dire sull'esistenza dell'obbligo di corrispondere la TARSU precisa inoltre che nessuna indicazione è stata data dagli uffici competenti che hanno rilasciato il permesso.

La ricorrente avrebbe anche valutato l'opportunità di sottoscrivere a meno la concessione gravata da un ulteriore onere.



oltre l'amministrazione ha posto in essere la richiesta con sei anni di ritardo gravando ogni anno di sanzioni.

3) Errata applicazione delle sanzioni per illegittima interpretazione dell'art.70 del D.Legs 507/93. Il suddetto articolo esclude che si possa applicare per ogni anno successivo al primo la sanzione amministrativa per omessa denuncia.

4) Errata classificazione dell'attività svolta dalla ricorrente, con conseguente erronea applicazione delle tariffe comunali.

L'attività svolta dalla ricorrente va inquadrata fra gli "spettacoli viaggianti" e non come è stato erroneamente classificata nella categoria "complessi attrezzati".

Pertanto in subordine alla richiesta di annullamento viene richiesto il riconoscimento della riduzione del 50% delle superfici per le aree scoperte "a qualsiasi titolo" come prevede l'art.15 del Regolamento TARSU del Comune di Viterbo.

Chiede l'annullamento degli avvisi notificati con vittoria delle spese di giudizio.

In via subordinata ridurre l'area soggetta alla TARSU a mq.425,00 trattandosi di aree scoperte, giusto art.15, regolamento TARSU del comma di Viterbo, con esclusione delle sanzioni, delle addizionali e degli interessi applicati.

In via ulteriormente gradata applicare il cumulo giuridico delle sanzioni dovute per gli anni 2005-2010 con conseguente irrogazione a carico della ricorrente della sola sanzione base, con gli aumenti normativi previsti.

Richiama l'art.12 del D.Legs 472/97 con vittoria delle spese di giudizio.

Nelle controdeduzioni Esattorie Spa relativamente alla regolarità degli avvisi di accertamento richiama l'art.42 del D.P.R. 600/1973, e precisa che contengono tutte le indicazioni necessarie per l'esatta comprensione della motivazioni per cui il comune di Viterbo ha richiesto la somma contestata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda l'asserita buona fede della contribuente richiama il D.Legs 507/1993.

Per l'errata applicazione delle sanzioni sollevate, l'art.70 D.Legs 207/1993 non può essere applicato trattandosi di omessa denuncia.

Infine un parco giochi per bambini installato nella Villa Comunale "Prato Giardino" non può essere classificato come "spettacoli viaggianti" nel terreno.

Chiede di rigettare i ricorsi dal 2005 al 2009.

Il Collegio procede alla riunificazione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, visti gli atti e sentite le parti, ritiene di poter accogliere parzialmente il ricorso.

L'occupazione di suolo pubblico è soggetto alla TARSU. Tuttavia nel caso in esame il mancato pagamento annuale può essere giustificato dalla scarsa chiarezza da parte del Comune nella concessione. Mentre precisava l'obbligo del pagamento della TOSAP nulla dichiarava relativamente alla TARSU.

Anche il ritardo di anni con i quali ha avanzato la richiesta di pagamento non può essere gravato sulla ricorrente.


Dato il tenore della decisione ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio rimanendo a carico di ciascuna parte le somme anticipate.

P.Q.M.

- In parziale accoglimento dei ricorsi unificati dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi.
- Spese compensate.

Così deciso in Camera di Consiglio a Viterbo il 25.02.2011

L'ESTENSORE
Dr. Luigi Ceppari



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
VITERBO
LA PRESENTE COPIA SI RILASCIA
IN CARTA LIBERA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE
VITERBO, 27.05.2011
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Massatani

